

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE  
109-1/2025



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE**

**IL COLLEGIO:**

Dottoressa Giuseppina Valiante	Presidente rel.
Dottoressa Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa Federica Felaco	Giudice

**PRONUNCIA LA SEGUENTE**

**SENTENZA DI APERTURA**  
**DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

**LUCIA CERRUTI**, nata il 16/12/1965 in Campagna (SA) ed ivi residente in via Terzo Vincolo Sant'Abbondio n.65 cap 84022 C.F. CRRLCU65T56B4920 rappresentata e difesa dagli avvocati dagli Avv. Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri,

**RICORRENTE**

dato atto che il ricorso è stato formulato con l'ausilio del gestore OCC avv.Nicola Della Valle espone le

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.1 DEL RICORSO**

Con ricorso depositato in data 29.05.2025, CERRUTI LUCIA, rappresentata la propria condizione di sovraindebitamento, ha chiesto ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

In particolare, la ricorrente ha precisato che il suo stato di sovraindebitamento trova origine nel declino, poi, sfociato nella definitiva chiusura, a far data dal 2016 circa, dell'attività di gestione di un bar in Monsummano Terme (PT) nonché nel venir meno dell'ulteriore fonte reddituale rappresentata dai canoni di locazione di un immobile in Montecatini Terme (PT), non percepiti a causa della morosità dell'inquilino.

La ricorrente ha affermato di avere debiti per **euro 147.549,46** (Comune di Monsummano Terme per 1.185,00; Comune di Monsummano Terme per euro 201,15; Comune di Monsummano Terme per euro 79,50; Condominio Martini n.56 per euro 1.433,87; So.ge.t. s.p.a. per euro 1.287,29; Sorit s.p.a. per euro 2.826,21 in privilegio ed euro 853,33 in chirografo; Versilia spv s.r.l., creditore con ipoteca di primo grado sull'immobile in Montecatini per euro 103.616,00; Ifis Npl Investing s.p.a. per euro 7.585,00; Agenzia entrate Riscossione per euro 19.434,33; Agenzia entrate Riscossione – Regione Toscana per euro 9.047,78) di non godere di liquidità tali da poter fronteggiare la debitoria, essendo allo stato disoccupata e titolare della



pensione di reversibilità, nonché di una propria pensione, per un esiguo importo totale di euro 634,00 circa, ma di essere intestataria di alcuni immobili. Nello specifico la stessa rappresenta di risultare comproprietaria di 3 immobili (due di categoria A/3 e un C/6) siti in Monsummano Terme(PT) , le cui quote di comproprietà avrebbero un valore complessivo di 34.245,83 e di due terreni siti in Grassano, per i quali non è stato riscontrato un valore OMI.

La ricorrente riferisce inoltre che nei suoi confronti è stata incardinata procedura esecutiva immobiliare n. 1/2014 – Tribunale di Pistoia, nel corso della quale è stato aggiudicato, in data 14 novembre 2024, per euro 67.000,00 un ulteriore immobile di cui la stessa risulta piena proprietaria (appartamento sito in Montecatini terme, viale F. Martini n.56).

La ricorrente ha quindi concluso per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata, chiedendo però che dalla liquidazione sia esclusa l'autovettura, in quanto di scarso valore e necessaria per il figlio per recarsi presso i luoghi di lavoro.

## **1.2 DELLA COMPETENZA**

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che la ricorrente risiede in Campagna (SA), Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno.

## **1.3 ESAME DELLA DOMANDA DEL RICORRENTE**

La domanda proposta da CERRUTI LUCIA si presenta ammissibile e fondata.

La stessa è stata formulata dal debitore, patrocinato da un legale, con l'assistenza dell'OCC, come richiesto in rito dall'art. 269 CCII.

La domanda è accompagnata dalla relazione del gestore che descrive puntualmente la situazione economico-patrimoniale del debitore e le cause dell'indebitamento, nonché la diligenza del ricorrente nell'assumere le obbligazioni contratte.

Gli oneri documentali risultano assolti.

L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei "sovraindebitati" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del Codice e, in base all'art. 39 CCII, il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un' idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di



cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:

- C.I., codice fiscale, residenza e stato di famiglia
- visure catastali immobili
- estratti conto
- inventario beni
- Crif, CR, CAI, CTC
- estratto conto contributivo
- Visura Pra nominativa
- cassetto fiscale
- atti dispositivi ultimi 5 anni
- spese mensili
- visura protesti
- casellario giudiziale e carichi pendenti
- libretto auto
- valutazione autoscout
- cedolini pensioni 2024
- dichiarazioni redditi figlio
- procedura esecutiva immobiliare
- cartolarizzazioni crediti istituzionali-occ
- preliminare di comparavendita
- credito comune di Monsummano
- credito comune Montecatini Terme
- credito condominio martini
- credito ifis
- credito soget
- Credito saorit
- Tari
- credito Versilia spv
- credito Versilia

Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e quindi idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII.

L'OCC, poi, ha espressamente manifestato una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione dell'OCC ha descritto anche la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, ricostruendo quale elementi dell'attivo facenti capo alla stessa la pensione di **€ 634,00**, la titolarità in quota di 3 immobili (due di categoria A/3 e un C/6) siti in Monsummano Terme(PT), di due terreni siti in Grassano nonché la titolarità di un autovettura ed evidenziando una debitoria complessiva di **€ 147.549,46**, oltre le spese della procedura, quantificate, al netto dell'acconto, in ulteriori 11.000,00. In merito alla procedura esecutiva immobiliare (già



incardinata presso il Tribunale di Pistoia) che ha visto l'aggiudicazione dell'immobile esecutato sito in Montecatini Terme, l'OCC ha prospettato la necessità da parte del liquidatore di valutare la possibilità di presentare istanza di assegnazione delle somme.

L'OCC si è, inoltre soffermato sulle cause dell'indebitamento, ascrivendole sia al mancato pagamento dei canoni da parte dell'inquilino della casa in Montecatini Terme sia alla chiusura dell'attività di gestione di un bar presso Monsummano Terme (PT) dovuta anche a fattori imprevedibili quali la chiusura al traffico veicolare e pedonale nella zona di ubicazione del bar dovuta a lavori comunali di rifacimento del manto stradale.

## **5. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

In diritto, in sintesi estrema, si deve rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

Lucia Cerruti, cessata la propria attività imprenditoriale di gestione di un bar da ben oltre l'anno dalla proposizione del ricorso è un soggetto non sottoponibile alla liquidazione giudiziale.

La condizione di sovraindebitamento risulta riscontrabile in ragione della inadeguatezza dell'attivo disponibile, costituito dalla sola pensione, dalle esigue quote di proprietà di immobili, nonché dalla titolarità di un'autovettura a fronteggiare la complessiva debitoria di € **147.549,46**, oltre le spese della procedura, quantificate, al netto dell'acconto, in ulteriori 11.000,00.

## **6. MINIMO VITALE**

La quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore va quantificata, allo stato e salvo variazioni in corso di procedura, in € 634,00 circa, pari alla pensione di reversibilità e alla pensione propria percepita dalla ricorrente. Tale importo, infatti, congiuntamente all'esiguo stipendio percepito dal figlio convivente (euro 700,00 circa) risulta appena sufficiente al sostentamento del nucleo familiare.

## **7. CONCLUSIONI**

Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:

- la sussistenza della competenza territoriale;
- la qualificazione dell'istante soggetto sovraindebitato;



- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore;
  - la completezza della domanda di liquidazione controllata;
  - la sussistenza dell'attestazione dell'OCC circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
  - l'avvenuta comunicazione ex art. 269 comma 3 CCII ad opera dell'OCC all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
- letto** l'art. 270 CCII;

**P.Q.M.**

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di **LUCIA CERRUTI**, nata il 16/12/1965 in Campagna (SA) ed ivi residente in via Terzo Vincolo Sant'Abbondio n.65 cap 84022 C.F. CRRLCU65T56B4920
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Giuseppina Valiante;
3. **NOMINA** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, letta b) CCII, l'O.C.C. che ha assistito il ricorrente, in persona del dott. NICOLA DELLA VALLE;
4. **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
5. **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
6. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
7. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
8. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale [www.falldoweb.it](http://www.falldoweb.it); c) il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
9. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;



10. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
11. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura Lancia Y targata CB437GA immatricolata il 19/4/2002 km 307.752, indispensabile ai fini delle esigenze lavorative del figlio della ricorrente sig Guastalamacchia Nicola,
12. **DETERMINA** in € 700,00 la somma mensile, salvo variazione reddituali, che dovrà in media essere messa a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese, **fino alla predisposizione del riparto finale**;
13. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
14. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
15. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
16. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
17. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
19. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
20. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;



- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 52.000,00 a € 260.000,00 del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;

21. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
22. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
23. **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
24. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
25. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
26. **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
27. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);
28. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII, che richiama l'art. 45 CCII;
29. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
30. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
31. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65 CCII, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
32. **DISPONE** che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.



Salerno, 10.09.2025

*Il Presidente relatore ed estensore*  
dott.ssa Giuseppina Valiante

